

TI_GERICHTE 12.2021.24 vom 31. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2021.24

FR: TI_GERICHTE 12.2021.24 du 31 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 12.2021.24 del 31 marzo 2022

Regeste

Mandato, responsabilità contrattuale, risarcimento del danno

Erwägungen

E. 5

Non essendo riuscita ottenere una rifusione del denaro a suo avviso impiegato per fini diversi da quelli del JVA ed essendo convinta che la famiglia T_____ e le loro società avessero potuto distrarre parte dei finanziamenti indisturbatamente a causa del mancato rispetto da parte di AP 1, e per essa dell'avv. L_____ M_____, degli obblighi contrattualmente assunti, in particolare a causa del mancato controllo della destinazione dei finanziamenti forniti al progetto immobiliare, Te_____ Inc. ha, con petizione 24 ottobre 2012, convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano postulandone la condanna al pagamento di almeno Euro 658'000.- o del controvalore in CHF, oltre interessi di mora dall'11 settembre 2008, riservato un aumento delle pretese in base alle risultanze peritali, nonché al pagamento di Euro 26'000.- o del controvalore in CHF, oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2008, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con risposta 16 gennaio 2013 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, negando che tra le parti fosse mai stato concluso un contratto di mandato, tantomeno con il contenuto che l'attrice asseriva avere avuto, e sostenendo che essa non avrebbe mai assunto il ruolo di garante dell'investimento di Te_____ Inc., né vi sarebbero mai stati gli estremi per potere e dovere effettuare un controllo dei flussi finanziari, almeno sino al 26 novembre 2008. La gestione del progetto era stata per contro assunta da M_____ G_____ Inc. Inoltre non avrebbe dovuto essere trascurato che Te_____ Inc. aveva dato il proprio consenso al versamento di parte del suo denaro su un conto intestato a Mi_____.

E. 6

Conclusa l'istruttoria senza che le parti abbiano modificato le loro posizioni, con la decisione 31 dicembre 2020 qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1 a pagare all'attrice Euro 658'000.- oltre interessi al 5% dall'11 settembre 2008 e Euro 26'000.- più interessi al 5% dal 12 novembre 2008, ponendo le spese processuali di fr. 18'000.- a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere all'attrice fr. 40'750.- a titolo di ripetibili. Inoltre ha ordinato che a crescita in giudicato della decisione la cauzione per spese ripetibili di fr 45'000.- versata da Te_____ Inc. il 22 gennaio 2012 dovrà essere liberata a suo favore. Egli ha in sostanza avantutto stabilito che la convenuta aveva contrattualmente assunto nei confronti dell'attrice il mandato di monitoraggio dei flussi finanziari legati al progetto del JVA, compreso il controllo dell'uso del denaro immesso in conformità agli accordi, accertandone la palese violazione da parte di AP 1, con la conseguente responsabilità a suo carico di risarcimento del danno derivatone. In merito al

versamento di Euro 947'897.- all'avv. T _____ A _____, il Pretore ha respinto l'argomentazione dell'appellante per la quale l'avv. L _____ M _____ non avrebbe avuto alcuna possibilità di accedere e visionare i conti del legale portoghese, poiché inconferente, ritenuto che tale denaro era stato da esso girato a Mi _____ o usato per l'acquisto dello small plot, sicché il rimprovero di aver abusato dei fondi non era stato mosso a quest'ultima ma alla famiglia T _____ (direttamente o tramite sue società) e considerato che la colpa addebitabile all'avv. L _____ M _____ era quella di non averne controllato il destino. Il primo giudice ha poi tenuto a sottolineare come il danno patito dall'attrice era in realtà ben maggiore di quello rivendicato con la petizione, poiché anche gli Euro 390'000.- di acconto per l'appezzamento grande erano andati persi, non essendosi perfezionata la compravendita e, dopo avere esaminato e confermato l'esistenza di un nesso di causalità tra le omissioni rimproverate alla convenuta e il danno insorto, ha infine riconosciuto esser stati adempiti tutti i presupposti di una responsabilità contrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 97 CO e di un suo obbligo di risarcimento del danno azionato. Da ultimo, il primo giudice ha accolto anche la pretesa di rifusione degli Euro 26'000.- relativi alla fattura di AP 1 e accreditate dal conto A _____, poiché debitrice a titolo personale della mercede - in qualità di unica mandante sulla scorta del contratto di cui al doc. 4 - era L _____ T _____.

E. 7

Con appello 9 febbraio 2021, avverso dall'attrice con risposta 25 marzo 2021, la convenuta ha come detto in entrata chiesto la riforma della sentenza nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi e con richiesta di liberazione a suo favore della cauzione processuale versata da Te _____ Inc. sul conto della Pretura fino a decorrenza delle ripetibili che le verranno assegnate.

E. 8

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza relative a controversie patrimoniali con un valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2), entro il termine di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l'appello 9 febbraio 2021 avverso la decisione 31 dicembre 2020 non pone problemi di sorta ritenuto che essa è stata notificata il 13 gennaio 2021 e tenuto conto della sospensione dei termini per le ferie giudiziarie natalizie. Tempestiva è pure la risposta all'appello 25 marzo 2021 che ha fatto seguito alla fissazione del relativo termine di 30 giorni, notificata il 24 febbraio 2021.

E. 9

L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l'irricevibilità delle medesime. L'appello di AP 1 verrà analizzato unicamente nei limiti in cui rispetta tali requisiti (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; STF 5A_517/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.1). Oggetto del mandato

E. 10

La critica alla decisione impugnata mossa dall'appellante parte dagli accertamenti effettuati dal Pretore in merito all'oggetto e alle condizioni di efficacia del mandato che legava le parti in causa, dai quali è stata dedotta poi la pretesa di risarcimento per violazione contrattuale. 10.1. Nella sentenza in disamina il primo giudice ha accertato che AP 1 non era formalmente parte del JVA, non avendo sottoscritto il contratto, ma nel progetto aveva, come accennato, assunto un compito di triplice natura: “ (i) avrebbe dovuto costituire le varie società (doc. 4, int. M_____); (ii) l'avv. M_____ L_____ avrebbe dovuto fungere da organo delle varie società, rispettivamente avrebbe dovuto controllare i flussi finanziari sulla base di un investimento preciso (doc. L); (iii) infine, una volta esaurito questo investimento, la convenuta è stata incaricata di disporre la sua liquidazione (pto. 4.4)” (sentenza impugnata, pag. 2). 10.2. A detta dell'appellante, il Pretore avrebbe accertato l'esistenza e l'efficacia di un contratto di mandato concluso tra le parti qui in causa, rispettivamente il suo mancato adempimento, violando l'art. 8 CC e fondandosi su un accertamento errato, finanche arbitrario, delle prove. 10.2.1. In particolare, pur non contestando gli incarichi che il Pretore ha identificato ai punti i) e iii), ritiene che il riferimento a “varie società” sia impreciso e fuorviante, poiché il compito di suggerire e mettere in piedi le società avrebbe riguardato unicamente quelle “a monte” del progetto, dunque A_____ e B_____, non per contro quelle operative portoghesi “a valle” , come da volere dello stesso avv. M_____ P_____, ciò che risulterebbe evidente dall'e-mail 23 luglio 2008 di cui al doc. 8 ("Per quanto riguarda il CdA della portoghese, preferirei fosse tutto in mano a gente M_____. Sono loro responsabili della gestione, e non vorrei che il nostro gruppo venga coinvolto troppo. L'affare è fatto basandosi sull'ipotesi che loro sappiano fare il loro lavoro"), completamente ignorato dal Pretore. Con riferimento invece all'incarico ii), corrisponderebbe al vero che la convenuta, e per essa l'avv. L_____ M_____, aveva il compito di assumere la carica di presidente del CdA di A_____ e B_____, una volta costituite, con la fornitura delle usuali prestazioni ad esso connesse, ossia domiciliazione, contabilità e amministrazione fiduciaria e fiscale. Cosa effettivamente avvenuta. Per contro il primo giudice avrebbe sbagliato a considerare che in tale incarico era compreso anche il controllo dei flussi finanziari sulla base di un investimento preciso fondandosi sul contenuto del doc. L, del doc. 11 e dei messaggi e-mail di cui ai doc. I-M. In realtà tali documenti non dimostrerebbero nulla. Il doc. 11 non proverebbe quanto dedotto dal primo giudice, ossia un'attività di controllo da parte di A_____ T_____ (dipendente di AP 1), così come il doc. L non proverebbe che sarebbe stato posto in essere un mandato di controllo dell'utilizzo corretto dei soldi investiti dall'attrice, nemmeno se messo in relazione con i doc. I-M, ritenuto che l'avv. M_____ P_____ aveva richiesto solo che l'avv. L_____ M_____ avesse la firma sui conti delle società holding in modo da sincerarsi che i soldi venissero usati solo quando necessario, senza fare alcun riferimento ai conti delle società portoghesi. A suo dire, l'attrice sapeva perfettamente che la presenza di un suo rappresentante, l'avv. M_____ P_____, e dell'avv. L_____ M_____ nel CdA delle holding e il diritto di firma da parte di quest'ultimo sui loro conti bancari non consentiva di avere un controllo effettivo e in tempo reale della gestione del progetto immobiliare, ovvero di quanto succedeva in Portogallo. Ciononostante questa situazione le sarebbe andata bene, avendo essa auspicato che il CdA della società portoghese fosse dato in mano completamente a “gente di M_____” visto che “sono loro i responsabili della gestione e non vorrei che il nostro gruppo venga coinvolto troppo. L'affare è fatto basandosi sull'ipotesi che loro sappiano fare il loro lavoro” (doc. 8).

10.2.2. Inoltre, con l'e-mail del 14 luglio 2008 (doc. L) la convenuta avrebbe chiarito che la disponibilità a occuparsi del controllo ex post dei flussi finanziari era riferito alle modalità di utilizzazione dei fondi in sede di edificazione ed era espressamente condizionata all'allestimento di un budget d'investimento preciso e alla messa in opera di un meccanismo di conferma dell'ammontare delle fatture da parte della direzione lavori (DL) locale, condizioni mai verificatesi perché non è mai stata raggiunta la fase della costruzione. Il Pretore avrebbe frainteso il contenuto di questa comunicazione, ritenendo che il budget d'investimento preciso sarebbe stato quello figurante nel JVA (doc. E) e nel doc. 24 e giudicando irrilevante sapere se il meccanismo delle fatture fosse stato implementato perché non riguarderebbe il tema del controllo in discussione. In realtà al doc. E non sarebbe stato annesso alcun budget d'investimento e il doc. 24 non potrebbe essere considerato un budget d'investimento preciso idoneo a consentire verifiche dell'uso conforme dei soldi, come avrebbero attestato l'avv. M_____ P_____ e A_____ C_____ - le cui dichiarazioni al proposito sarebbero state ignorate - sostenendo che un simile budget non era ancora stato allestito. L'accertamento del Pretore, secondo cui AP 1 avrebbe assunto con il doc. L l'impegno di controllare il corretto utilizzo del denaro investito da Te_____ Inc. sarebbe pertanto arbitrario sotto molteplici punti di vista: un mandato di questa natura non sarebbe mai divenuto efficace e non sarebbe stato provato alcun consenso delle parti in quei termini, così come non sarebbe provato che l'appellante avesse acconsentito ad assumere un simile incarico.

10.2.3 A tal proposito, per l'appellante, il Pretore avrebbe pure ommesso di considerare il contesto nel quale l'attrice ha deciso di investire in Portogallo in partnership con N_____ T_____, e meglio che lo avrebbe fatto senza eseguire preventivamente una due diligence, basandosi solo sull'analisi propositagli da quest'ultimo, che ha lasciato tutta l'operatività e la gestione dell'operazione immobiliare in mano alla famiglia T_____ volendone testare la capacità nell'ottica di investimenti futuri e che l'attrice non avrebbe mai voluto incaricare la convenuta di controllare come i soldi sarebbero stati spesi una volta giunti in Portogallo prima dell'inizio della costruzione. In questo ambito, il primo giudice nemmeno avrebbe, come invece dovuto, rilevato che l'e-mail del 26 novembre 2008 di cui al doc. FF avrebbe costituito un radicale cambiamento di rotta, avendo con esso l'avv. M_____ P_____ chiesto alla convenuta di adoperarsi per dare il diritto di firma su tutte le società coinvolte all'avv. L_____ M_____ così che ogni pagamento fosse condizionato al suo consenso. Sbagliato sarebbe pure l'aver dedotto la conferma del mandato di controllo dell'utilizzo dei fondi dalla mancata contestazione di questo documento da parte della convenuta.

10.2.4. Quale ulteriore argomentazione per scalfire il querelato giudizio, l'appellante si richiama alle modalità con le quali Te_____ Inc. ha concretamente versato il denaro, poiché contrariamente agli accordi, ad eccezione di una piccola parte, esso non è transitato da A_____ né da B_____, ma è stato corrisposto, per decisione dell'avv. M_____ P_____, senza coinvolgimento della convenuta e senza attendere i tempi tecnici per la messa in opera della struttura societaria prevista, direttamente all'avvocata portoghese dei T_____, sicché AP 1 non aveva nessuna possibilità di controllo. Il Pretore avrebbe mancato di concludere che, così operando, l'attrice sarebbe stata consapevole che quest'ultima sarebbe stata esclusa da tale operatività e da qualsiasi possibilità di verifica dell'utilizzo successivo dei fondi. L'unico compito demandato in tale contesto all'avv. L_____ M_____ sarebbe stato quello di chiarire e comunicare se il conto della società delle _____ era stato aperto per tempo oppure no, come attestato dal doc. R. Pure l'accertamento, secondo cui

non sarebbe stata l'avvocata portoghese ad avere abusato dei valori patrimoniali affidatili, bensì i T_____, non sarebbe completamente corretto e sarebbe in particolare smentito dalla testimonianza dell'avv. Ana F_____, secondo la quale l'avv. T_____ A_____ avrebbe dato seguito a istruzioni dei T_____ per pagamenti manifestamente estranei al JVA. 10.2.5. Per di più, il Pretore si sarebbe scostato inammissibilmente (in violazione del principio attitatorio) dalle allegazioni di causa dell'attrice, considerato che essa, nella petizione, non avrebbe rimproverato alla convenuta il mancato controllo dell'utilizzo dei fondi girati dall'avvocata portoghese a Mi_____, bensì di avere omesso di contattare tale legale dopo i primi due accrediti per sapere secondo quali modalità i fondi trasmessi sarebbero stati utilizzati e per l'acquisto di quali particelle. 10.2.6. Nemmeno corretto sarebbe che, come sostenuto nella sentenza di primo grado, il versamento di Euro 226'083.- da A_____ a Mi_____ avrebbe generato ampio disappunto nell'attrice, poiché quest'ultima sarebbe stata in realtà già a conoscenza di questo trasferimento essendo stata preventivamente informata che il conto di B_____ non era ancora operativo e che per praticità l'importo sarebbe stato accreditato da A_____ a Mi_____, e nulla avrebbe obiettato. Per di più, pochi giorni dopo il versamento di questo denaro, Mi_____ avrebbe effettivamente acquistato, utilizzando proprio tali fondi, lo small plot (o plot 2) al prezzo di Euro 287'500.-. A questo proposito il Pretore avrebbe tra l'altro operato un accertamento contraddittorio poiché a pag. 5 della decisione impugnata avrebbe confermato la circostanza, mentre a pag. 8 (secondo cpv.) si leggerebbe il contrario, ossia che con la terza tranche non sarebbe stato acquistato alcun fondo. 10.3. In primo luogo va rilevato che nemmeno l'appellante contesta l'esistenza di un contratto di mandato tra essa e la ditta attrice connesso con il JVA, ma si è limitata a escluderne l'estensione al controllo dell'uso dei fondi nella fase dell'acquisto dei terreni, riconoscendo unicamente di avere accettato il compito di verifica ex post, dopo l'acquisto dei terreni, dei flussi finanziari che sarebbero transitati attraverso A_____, sui cui conti l'avv. L_____ M_____ aveva diritto di firma. Affermando questo, nonché che l'attrice non avrebbe assolutamente voluto che AP 1 controllasse i flussi finanziari a livello delle società operative portoghesi, che AP 1 aveva inteso tale compito come incentrato sulla fase di costruzione e che non sarebbe sussistito un budget preciso, l'appellante si confronta solo in maniera parziale con l'accertamento pretorile per il quale quella assunta da AP 1 non era un'attività di gestione operativa del progetto del JVA, bensì un'attività di monitoraggio e verifica che la partecipazione finanziaria di Te_____ Inc. seguisse il flusso, il destinatario e lo scopo prescritti dal JVA. In particolare essa non spiega perché sarebbe errato considerare oggetto del mandato la verifica che il denaro venisse usato per acquistare i due immobili portoghesi e che questi venissero "messi in pancia" a B_____ o a una sua partecipata e perché sarebbe sbagliato ritenere che il consiglio di versare i soldi a un avvocato che sapeva essere il legale dei T_____ doveva indurre l'avv. L_____ M_____ a essere ancora più vigile, visti i rischi maggiorati di abuso. 10.3.1. Detto ciò, nel merito, le contestazioni non sono atte a scalfire l'esito della sentenza di primo grado. È in effetti del tutto condiviso l'accertamento del Pretore in base al quale le prove agli atti consentono di confermare che AP 1 era stata incaricata, tra le altre cose, di sorvegliare e monitorare che il denaro versato da Te_____ Inc. venisse usato per i fini definiti dal JVA. Fini che in quella fase della promozione immobiliare lasciavano spazio all'utilizzazione dei mezzi finanziari per un'unica cosa: l'acquisto dei due fondi large e small plot. Come rettamente ritenuto dal primo giudice, l'esistenza di un simile contratto tra le parti risulta innanzitutto dalla messa

in relazione del JVA (doc. E) con l'e-mail del 14 luglio 2008 (doc. L) e quelle ad essa connesse (doc. I-M), con la quale l'avv. L_____ M_____ ha confermato all'avv. M_____ P_____ il suo accordo a prendersi carico del controllo dei flussi finanziari ("Nessun problema per assumere la carica di amministrare della J_____; ok anche per il controllo dei flussi finanziari sulla base di un budget di investimento preciso"), attività che nello scritto stesso egli ha definito di "fund administrator" e per la quale ha chiesto di essere remunerato con più del doppio rispetto al compenso usuale per l'amministrazione (Euro 8'000.- invece dei soliti fr. 4'000.-). Questa e-mail faceva seguito a una dell'avv. M_____ P_____ del giorno precedente, con la quale gli aveva tra le altre cose chiesto, oltre che di fungere da Presidente delle società, anche di fare in modo di avere il diritto di firma sui conti per potersi sincerare "che i soldi vengano utilizzati solo quando necessario" . Non pertinente - oltre che irricevibile per carente motivazione in assenza di confronto con la tesi pretorile (sentenza, pag. 7 in fondo) - è l'argomentazione dell'appellante in base alla quale la disponibilità ad assumere il mandato di controllo fosse condizionata alla messa in opera di un meccanismo di conferma dell'ammontare delle fatture da parte della direzione lavori, poiché, come risulta dal tenore del testo e dall'uso dell'espressione "sarà poi" , si trattava di due questioni distinte e indipendenti: la prima riguardava il controllo dei flussi finanziari (quella che è stata impropriamente definita la verifica "a monte") e la seconda quello dei costi di edificazione (verifica dei costi "a valle"). Neppure difendibile è la teoria di AP 1 in base alla quale un controllo sarebbe stato impossibile poiché non vi era ancora un budget di investimento preciso, ritenuto che quello del 22 luglio 2008 preso in considerazione dal Pretore di cui al doc. 24 non poteva essere considerato tale. In effetti, pur potendosi dare per assodato che un piano finanziario di dettaglio non era stato ancora approntato e che quindi il doc. 24 era da considerarsi un budget d'investimento di massima (cfr. verbale d'interrogatorio di M_____ P_____ 29 aprile 2014, pag. 3 in fondo), così come non essendo contestabile che tale documento possa essere considerato quello cui hanno fatto riferimento le parti al JVA al momento della conclusione del contratto, tale piano finanziario era del tutto sufficiente in quella fase del progetto immobiliare per comprendere quali fossero gli importi da prendere in considerazione e quale fosse la loro destinazione. In effetti il primo passo da intraprendere, cosa nota a tutte le parti in gioco, compresa la convenuta, era quello di acquistare i due terreni, così che tutto il denaro che era stato previsto dover essere immesso dalle parti al JVA doveva essere usato per pagare il prezzo degli stessi e le eventuali spese connesse alla compravendita. Inoltre, non era certamente necessario un piano d'investimento di dettaglio per consentire a AP 1 di rendersi conto che i finanziamenti concessi da Te_____ Inc. non dovevano essere usati per scopi estranei al progetto immobiliare ad A_____ e in particolare per le necessità personali della famiglia T_____ o per quelle di società terze.

10.3.2. Conferma dell'impegno a esercitare una simile attività giunge, contrariamente a quanto vorrebbe l'appellante, dal doc. 11, messo in relazione, come indicato giustamente a pag. 7 della sentenza, con la deposizione dell'avv. M_____ P_____ (con la quale AP 1 non si confronta debitamente nella sua impugnativa), da cui emerge che l'impiegata di AP 1 A_____ T_____ aveva effettuato attività di controllo sul flusso finanziario, come da mandato concluso tra le parti e confermato dall'avv. M_____ P_____, che ha dichiarato: "Nuovamente vedo che qui la AP 1 gioca esattamente il ruolo per il quale era stata da me incaricata, ossia doveva controllare da un lato che i soldi dell'investimento venissero effettivamente pagati sia da parte nostra, sia da parte dei T_____, e dall'altro doveva

controllare che quei soldi finissero effettivamente là dove dovevano essere accreditati per finalizzare l'operazione di investimento. Ripeto quei soldi dovevano progressivamente essere utilizzati per finanziare l'acquisto dei vari terreni. Questo ruolo figura perfettamente nel doc. 11 (...)” (cfr. interrogatorio 29 aprile 2014, pag. 8). Queste affermazioni del teste non sono state specificatamente e debitamente contestate dall'appellante, che nel suo allegato, va ricordato, ha più volte fatto affidamento a quanto da lui sostenuto in occasione del suo interrogatorio per supportare le proprie allegazioni, attestandone così con i fatti l'assoluta credibilità.

10.3.3. L'e-mail dell'avv. M_____ P_____ del 23 luglio 2008 (doc. 8), che la ricorrente, a più riprese, sostiene essere stato ingiustamente ignorato dal Pretore, non ha alcuna influenza sull'accertamento dell'esistenza di un contratto tra le parti in causa per il controllo dei flussi finanziari e in particolare dell'uso del denaro immesso dall'attrice in adempimento del JVA. In effetti con tale comunicazione l'allora vice presidente dell'attrice ha chiarito con l'avv. L_____ M_____ che non avrebbe voluto inserire nel CdA della società portoghese alcun suo rappresentante, lasciando tutto nelle mani di M_____: “Sono loro responsabili della gestione e non vorrei che il nostro gruppo venga coinvolto troppo. L'affare è fatto basandosi sull'ipotesi che loro sappiano fare il loro lavoro” . Lasciare al gruppo M_____ la gestione dell'operatività del progetto immobiliare non significa però disinteressarsi del destino dei fondi concessi e soprattutto non comporta una rinuncia al controllo che vengano utilizzati per la realizzazione dell'operazione e non per scopi estranei. Per questo tipo di monitoraggio non v'era d'altronde alcuna necessità per AP 1 di fare parte degli organi della domestically incorporated Special Purpose Vehicle (SPV) M_____.

10.3.4. In relazione alla critica di omissione di considerazione del contesto - che gli accertamenti pretorili che precedono rendevano comunque inutile - risulta di difficile comprensione il ragionamento proposto secondo il quale l'aver voluto lasciare l'operatività ai T_____ per testarne la capacità in vista di possibili affari futuri avrebbe dovuto comportare anche la rinuncia a qualsiasi controllo dell'utilizzo corretto dei fondi. In effetti, come spiegato dall'avv. M_____ P_____: “(...) abbiamo deciso di incaricare una persona di fiducia allo scopo di verificare che tutti gli investimenti venissero effettivamente fatti secondo quanto concordato. È stato scelto a questo fine l'avv. L_____ M_____.

Il tema di questa verifica era volto in particolare ad accertarsi di dove erano andati i soldi, se la struttura preposta era stata montata, ecc. Invece, per quanto riguardava gli aspetti giornalieri legati all'edificazione di un immobile (ad esempio il costo di un pittore o di un altro artigiano) eravamo ben consci che questa verifica andava fatta in loco attraverso un contabile. In realtà in questa fase di dettaglio non siamo mai giunti purtroppo” (cfr. interrogatorio 29 aprile 2014, pag. 2 seg.). Non trattandosi quindi di fatti determinanti per il giudizio, l'omissione da parte del Pretore della loro trattazione non costituisce una pecca e non ha conseguenze. Il primo giudice neppure risulta essere criticabile laddove ha negato, contrariamente alla posizione dell'appellante, che l'e-mail di cui al doc. FF avesse rappresentato un cambiamento di rotta rispetto a quanto pattuito dalle parti e alla situazione precedente. In effetti, come evidenziato nella sentenza impugnata, l'assenza di una qualsiasi obiezione o tentativo di giustificazione rispetto alle accuse mosse dall'avv. M_____ P_____ all'avv. L_____ M_____ di non aver sorvegliato la situazione contrariamente a quanto concordato e l'aver dato subito seguito alla richiesta di fare immediatamente in modo di far rientrare i fondi distratti e di modificare i diritti di firma di tutte le società coinvolte “in modo che ogni pagamento sia condizionato al tuo consenso” è evidente segno dell'esistenza di un accordo precedente sul controllo dei flussi finanziari. Se

così non fosse stato, la comune esperienza e il normale andamento delle cose, ma soprattutto la logica, avrebbero voluto che l'avv. L_____ M_____ difendesse la propria professionalità e si tutelasse sostenendo che quanto rimproveratogli non facesse parte dei suoi doveri. Soprattutto perché l'avv. M_____ P_____ aveva definito con estrema durezza come "GRAVISSIMO" (usando il carattere maiuscolo, doc. FF) l'accaduto.

10.3.5. Relativamente alle modalità di investimento, con particolare attenzione sui due versamenti effettuati direttamente sul conto dell'avvocato portoghese della famiglia T_____, T_____ A_____, per complessivi Euro 947'897.-, l'appellante non può essere seguita nemmeno dove sostiene che il giudice avrebbe sbagliato negando pregio alla sua tesi secondo la quale lo svolgimento di un qualsivoglia incarico di controllo dei flussi finanziari sarebbe stato per essa impossibile sul nascere con riguardo a tali trasferimenti, poiché al di fuori della sua sfera di influenza e controllo. Infatti, una verifica in tal senso secondo gli estremi di cui si è già detto, non è stata in alcun modo impedita dal pagamento al legale portoghese, ritenuto che esso era perfettamente noto in ogni dettaglio a AP 1 (doc. P e R), che lo aveva addirittura inserito tra le due opzioni consigliate a Te_____ Inc. per poter procedere tempestivamente all'acquisto dei terreni - unitamente a quella di farsi da tramite, pure significativa in merito al livello di informazioni di cui disponeva - non essendo ancora disponibile la struttura societaria che essa avrebbe dovuto aver già approntato (doc. O). Così come era evidente che il denaro doveva essere usato per la compravendita dei due fondi. In questo contesto, per completezza, va poi evidenziato come, se per ipotesi di lavoro davvero non fosse stato possibile nessun tipo di verifica, sarebbe comunque stato dovere di AP 1 comunicare tempestivamente alla sua mandante che il denaro era uscito dalla sua sfera di controllo e che l'adempimento del contratto risultava compromesso. Ma nemmeno questo è mai stato fatto.

10.3.6. L'invocata violazione del principio attinatorio è pretestuosa e infondata, poiché i fatti ritenuti dal Pretore emergono già dalla petizione, nella quale è stato rimproverato alla convenuta di non aver effettuato alcun controllo sull'uso del denaro e, in particolare per quanto concerne quello versato all'avv. T_____ A_____, AP 1 è stata ritenuta inadempiente non solo per non avere effettuato alcuna verifica in merito a quest'ultima, ma anche per non essersi neppure preoccupata di contattarla per sapere come sarebbero stati utilizzati i fondi trasmessi e secondo quali modalità e tempistiche le particelle oggetto del progetto sarebbero state acquistate (cfr. petizione, consid. 11). Come se non bastasse, l'accusa di non aver controllato che i flussi finanziari e in particolare gli investimenti effettuati da Te_____ Inc. nell'ambito del progetto A_____ venissero impiegati nel rispetto del progetto stesso e del JVA, vista la puntuale descrizione degli eventi effettuata dall'attrice, era più che sufficiente per comprendere l'oggetto della causa e ha trovato riscontro negli accertamenti pretorili che l'appellante vorrebbe ora censurare.

10.3.7. Pur essendo stato il primo giudice impreciso nello stabilire che la reazione fortemente stizzita dell'avv. M_____ P_____ e la sua richiesta formale all'avv. L_____ M_____ di intervenire immediatamente e rimediare al danno causato era stata cagionata dal pagamento di Euro 226'083.- da A_____ a Mi_____ in quanto tale - poiché in realtà tale informazione era stata completata con quella che parte dei fondi di Te_____ Inc. erano stati impiegati dai T_____ per fini estranei a quelli del progetto immobiliare - la questione risulta di per sé ininfluenza per l'esito della presente vertenza. Parimenti, l'accusa mossa al Pretore di essersi contraddetto avendo confermato a pag. 5 della sentenza che gli Euro 226'083.- della terza tranche versati a Mi_____ sarebbero stati usati per pagare lo small plot (costato Euro 287'500.-), mentre a pag. 8 ha

sostenuto che con la terza tranche non risultava essere stato acquistato alcun fondo, è infondata, oltre che essere anch'essa sostanzialmente irrilevante. In effetti il primo giudice, senza contraddirsi, ha indicato già a pag. 5 che tale appezzamento era stato pagato con gli Euro 237'897.- della seconda tranche ritornati da Mi _____ all'avv. T _____ A _____. A tal proposito vale la pena osservare come un rapido scorcio al doc. DD consenta di appurare che Euro 58'500.- della terza tranche erano stati trasferiti da Mi _____ il 14 novembre 2008 con la causale "M _____", cosa che rende comprensibile come il prezzo totale del terreno, superiore a quanto rientrato della seconda rata, abbia potuto essere saldato. Il fatto che in un secondo tempo Mi _____ sia stata acquisita da B _____ nulla muta, poiché a quel momento i soldi dell'attrice per i quali si chiede il risarcimento erano già spariti. 10.3.8. In base a tutto quanto precede, la sentenza di primo grado deve essere confermata integralmente per quanto concerne l'accertamento della conclusione di un contratto di mandato tra le parti volto tra le altre cose anche alla sorveglianza dei flussi finanziari del progetto immobiliare di A _____ avviato in base al JVA, così come per quanto concerne la violazione di tale dovere da parte di AP 1, con la conseguente reiezione integrale delle argomentazioni d'appello. Danno

E. 11

La seconda tematica con cui si è confrontato l'appellante è quella della quantificazione e della prova del danno, in merito alla quale la sentenza impugnata presenterebbe importanti lacune. 11.1. Il Pretore (cfr. sentenza impugnata, pag. 5), per il suo giudizio, ha fatto affidamento sul calcolo del danno effettuato dall'attrice, che è giunta a un risultato finale di Euro 658'000.- riportandone testualmente la spiegazione esposta a pag. 21 della petizione ossia: "gli attivi detenuti da parte attrice, a concorrenza dell'80% (corrispondente alla partecipazione di Te _____ nell'investimento A _____), ammontano ad EUR 522'000.- (recte: Euro 542'000.-), ossia appunto l'80% di EURO 677'500.- (Eur 390'000.- + Eur 287'500.-) a fronte di un investimento pari ad EURO 1'200'000.-. La perdita subita da parte attrice risulta pertanto essere pari ad EURO 658'000.-", con la precisazione che a questo importo essa ha poi aggiunto anche quello di Euro 26'000.- incassati da AP 1 per la propria fattura di cui al doc. CC. Per il primo giudice, la quantificazione effettuata da Te _____ Inc. sarebbe stata finanche generosa, poiché riconosceva degli acquisti immobiliari di Euro 522'000.- quando in realtà la situazione era ancora peggiore, visto che gli Euro 390'000.- di acconto della promessa di compera per il large plot sono andati persi, non essendosi perfezionata alcuna compravendita (sentenza impugnata, pag. 8). 11.2. A detta di AP 1, l'attrice non avrebbe allegato né provato se e in quale misura i fondi da lei immessi nel progetto sono stati utilizzati dai T _____ per fini estranei al progetto. Il Pretore avrebbe acriticamente aderito alla quantificazione del danno proposta dalla precedente senza confrontarsi con le contestazioni da essa sollevate in maniera circostanziata. In particolare, non avrebbe compreso che oggetto della prova avrebbe dovuto essere l'importo o gli importi eventualmente utilizzati dall'avv. T _____ A _____ e/o Mi _____ per scopi che esulavano dall'operazione immobiliare, in merito ai quali non vi sarebbe alcuna valida allegazione poiché sarebbe senza dubbio inammissibile partire dall'assunto secondo cui ciò che non era stato utilizzato per gli acquisti immobiliari lo era stato in violazione del JVA. Nulla agli atti consentirebbe di ritenere simile assunto. A maggior ragione errata e fuori luogo sarebbe l'affermazione secondo cui la quantificazione del danno da parte dell'attrice sarebbe stata "finanche generosa", considerato che il mancato esercizio del diritto di compera non potrebbe certo essere ricondotto a una responsabilità di AP 1. Infine essa osserva come non sia

comprensibile il motivo dell'applicazione della percentuale dell'80% e come gli Euro 26'000.- sarebbero stati conteggiati due volte. Abbondanzialmente l'appellante rileva pure che la quantificazione del danno avallata dal Pretore non avrebbe tenuto conto che Mi _____, acquisita da B _____, era proprietaria di appartamenti del valore di Euro 215'000.- e Euro 235'000.- e aveva comperato un terzo appartamento per Euro 155'000.-, poi venduto a Euro 90'000.-. Questo denaro avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione per il calcolo poiché con l'acquisizione della società portoghese sarebbe rientrato in possesso dei partner al JVA, compensando eventuali perdite subite. 11.3. Con queste critiche, l'appellante si limita ad asserire che sarebbe sbagliato ritenere che tutto quanto non è stato utilizzato per acquistare gli immobili è stato usato per scopi diversi di quelli del JVA, senza tuttavia spiegare perché. Riconoscendo implicitamente che Euro 677'500.- sono sicuramente stati investiti per lo scopo prefissato con il JVA (Euro 390'000.- per la promessa di vendita e Euro 287'500.- per l'acquisto del lotto più piccolo), in particolare essa non si confronta con gli accertamenti che si trovano a pag. 3 e 5 (primo par.) della sentenza, ove il primo giudice ha appurato che l'eccedenza, rispetto al prezzo della promessa di compravendita/acconto sul large plot, della prima tranche di Euro 510'000.- versati all'avv. T _____ A _____ è stata destinata ad altre società della famiglia T _____ / M _____ G _____, del tutto estranee al JVA, che della seconda tranche di Euro 437'897.- girata a Mi _____ questa ne ha trattenuti Euro 200'000.- per sé e restituiti Euro 237'897.- al legale portoghese che li ha poi impiegati per l'acquisto dello small plot e che degli Euro 252'103.- dell'ultima tranche versata a A _____, Euro 226'043.- sono stati girati a Mi _____ quale "shareholders loan" e Euro 26'000.- sono stati versati a AP 1 per le sue prestazioni. Destituire di valenza probatoria l'estratto di Banca B _____ di cui al doc. DD, come vorrebbe AP 1, non è ammissibile né fondato, trattandosi di documentazione ufficiale e dettagliata, i cui contenuti non solo non sono mai stati tacciati di falso e risultano del tutto credibili e coerenti. Inoltre essi hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali dell'avv. A _____ F _____ (cfr. suo verbale di interrogatorio del 5 maggio 2014 e documenti prodotti in tale occasione) e di A _____ C _____ (che ha confermato che, in pratica, M _____ non aveva fornito alcuna prestazione al JVA, fornendo così ulteriori elementi per escludere che i fondi trasferiti a essa, per circa Euro 300'000.-, avessero potuto essere giustificati dai servizi offerti al progetto, cfr. verbale rogatorio 16 giugno 2015), nonché tra gli altri dai doc. T, BB, CC e NN. Dall'esame dell'incarto non risulta quindi che il Pretore si sia passivamente adagiato sulla quantificazione del danno fatta dalla parte attrice, quanto piuttosto che vi si sia confrontato e, dopo analisi, l'abbia considerata valida. Nemmeno infondato è stato considerare che tutto quanto non era stato investito per la concretizzazione del JVA - che a quel momento serviva per acquistare i terreni e null'altro, sicché solo le spese connesse alla compravendita erano conformi al contratto - lo sia stato per scopi estranei e quindi in violazione dello stesso. Anzi si tratta di un ragionamento del tutto corretto. D'altronde, non va dimenticato, l'appellante si limita a contestare l'assioma, senza spiegare sufficientemente perché esso non sarebbe applicabile. Nel capitolo dedicato all'accertamento del danno, il primo giudice ha accennato al fatto che Mi _____ e Mi _____ siano state cedute a B _____, ma non ha tenuto in considerazione gli averi che secondo l'appellante Mi _____ avrebbe detenuto, ossia gli appartamenti e, eventualmente, il ricavo della vendita a basso prezzo di uno di essi (che tuttavia non risulta, presentando il suo conto bancario presso Banca B _____ un saldo finale di Euro 0.56). Pur non essendovi alcuna spiegazione in merito, non si tratta di un

errore poiché è stato accertato che le due società si trovavano in una situazione finanziaria catastrofica ed erano fortemente indebitate, come risulta dalle deposizioni dell'avv.

A_____ F_____ (verbale di interrogatorio 5 maggio 2014 pag. 9) e di
A_____ P_____ (verbale rogatorio 17 settembre 2015, pag. 3 e 4) nonché dai doc. BBB e CCC. Essendo il valore degli attivi di Mi_____ inferiore a quello dei debiti, gli stessi non sono stati correttamente computati a deduzione del danno. A questo proposito va rilevato come la questione dell'indebitamento delle due società portoghesi e l'insufficienza dei beni da essi detenuti per coprire le posizioni scoperte nemmeno sia stata debitamente contestata negli allegati di causa, sicché costituirebbe un novum inammissibile (art. 317 CPC). Certo, il Pretore avrebbe potuto essere più esaustivo, ma tant'è. In ogni caso la pochezza delle sue spiegazioni non raggiunge i limiti della violazione del dovere di motivazione (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Anche per quanto concerne la quantificazione del danno, il giudizio impugnato può in base a quanto precede di principio essere confermato e l'appello respinto. Nesso di causalità

E. 12

Contestato da AP 1 è poi l'accertamento pretorile con il quale è stata riconosciuta l'esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni contrattuali ascritte e l'insorgenza del danno. 12.1. Sul tema, il primo giudice ha reputato che qualora AP 1 avesse realmente agito in ossequio ai propri obblighi contrattuali e controllato/sorvegliato i flussi finanziari, avrebbe permesso di evitare il prodursi della situazione che ha pregiudicato la posizione dell'attrice. In effetti, avendo AP 1, e per essa l'avv. L_____ M_____, avuto bene in chiaro gli estremi del JVA e conoscendo i conti sui quali sarebbero stati accreditati gli Euro 1'200'000.- di Te_____ Inc., poteva e doveva sorvegliare/verificare almeno che M_____ versasse a sua volta gli Euro 300'000.- previsti dal contratto, che i soldi girati dall'attrice venissero usati per l'acquisto dei fondi portoghesi e che questi beni entrassero in possesso di B_____ o delle società da essa detenute. Se l'avv. L_____ M_____ avesse fatto delle verifiche e "messo il fiato sul collo ai T_____", che per suo stesso dire andava tenuto a "briglia stretta", il risultato sarebbe stato verosimilmente diverso e non si sarebbe arrivati a perdere gran parte dei fondi. Questo è stato per il primo giudice del resto attestato dal fatto che quando l'avv. L_____ M_____ si è – tardivamente – mosso, il 26 novembre 2008, i T_____ sono stati per lo meno costretti a mettere le carte sul tavolo e consentire di verificare gli ammanchi, cosa che in assenza di una reazione si sarebbero verosimilmente ben guardati dal fare. Di conseguenza l'omissione è stata ritenuta trovarsi in un nesso di causalità naturale e adeguata con il danno subito dall'attrice. 12.2. A mente dell'appellante, le considerazioni in merito del primo giudice si baserebbero su accertamenti fattuali errati e finanche arbitrari. Dalla documentazione agli atti emerge che, dopo essere stata informata dall'avv. L_____ M_____ delle due possibilità a disposizione per il pagamento degli acconti in assenza della struttura societaria che avrebbe dovuto già essere pronta, Te_____ Inc. ha optato per il pagamento diretto all'avvocato portoghese dei T_____ delle prime due tranches, concordandolo con L_____ T_____ direttamente sicché sarebbe toccato alla controparte sincerarsi sul ruolo di questo legale. Inoltre non sarebbe chiaro cosa avrebbe dovuto fare AP 1 per controllare l'utilizzo dei fondi girati all'avv. T_____. A_____. L'attrice non sarebbe mai stata consigliata in tal senso dalla convenuta, sicché un simile accertamento sarebbe arbitrario e smentito dalle risultanze. Così come arbitrario sarebbe stato accertare che AP 1 sapesse che tale avvocato era il legale dei T_____. Il Pretore sarebbe andato oltre le considerazioni dell'attrice anche laddove

ha stabilito che la convenuta avrebbe pure dovuto verificare che i T_____ avessero versato gli Euro 300'000.-, poiché oggetto della causa sarebbe solo il controllo di quanto corrisposto dall'attrice. Nemmeno sarebbe chiaro cosa il Pretore abbia inteso per "fiato sul collo" quando ha scritto che le cose sarebbero andate verosimilmente in modo diverso se l'avv. L_____ M_____ lo avesse messo su quello dei T_____. Nessuno infatti avrebbe mai preteso che l'avv. T_____ A_____ e/o Mi_____ dovessero chiedere la preventiva autorizzazione a AP 1 per disporre del denaro messo a disposizione dall'attrice. In ogni caso, non vi sarebbe alcun nesso di causalità tra gli addebiti e il danno rivendicato perché il mercato immobiliare portoghese dopo il 2008 (con accentuazione dopo il 2011) avrebbe subito vissuto un crollo con la conseguenza che il finanziamento bancario previsto dal JVA non sarebbe stato a quel punto più sicuro. Le perdite lamentate sarebbero quindi la conseguenza dell'evoluzione negativa del mercato immobiliare e non certo delle difficoltà incontrate dall'attrice nel portare avanti il progetto immobiliare a causa degli asseriti inadempimenti da parte di M_____ G_____ e dei T_____. 12.3. Le critiche mosse dall'appellante non possono nemmeno in questo caso essere accolte. In effetti, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, dal doc. O risulta che l'opzione di inviare direttamente il denaro all'avvocato portoghese facesse parte delle due ipotesi tra cui scegliere sottoposte dall'avv. L_____ M_____ all'avv. M_____ P_____ e che alla decisione di quest'ultimo di procedere per la via senza intermediazioni egli ha risposto "Ok procediamo in tale senso", usando il plurale che non può che esprimere la coscienza del proprio coinvolgimento attivo nell'operazione. Dalle due e-mail del giorno seguente (31 luglio 2008) tra L_____ T_____ e l'avv. M_____ P_____ emerge come l'avv. L_____ M_____ (come da lui stesso riconosciuto, cfr. verbale di interrogatorio 13 marzo 2014, pag. 9) era stato sempre coinvolto e informato in tempo reale su quanto stesse avvenendo, compreso il fatto che gli estremi bancari per i versamenti erano stati comunicati a P_____ R_____, membro del CdA di Te_____ Inc. e tesoriere dei family office del suo proprietario. Egli (e AP 1) non ha fatto alcuna verifica poiché non lo riteneva di sua competenza, non perché lui e AP 1 fossero stati esclusi dalle informazioni essenziali per potervi procedere. È dunque a ragione e senza arbitrio che il primo giudice ha ritenuto che la modalità di pagamento sia stata proposta (assieme a un'altra del tutto simile) dall'appellante. L'avv. L_____ M_____ ha ammesso di aver già conosciuto l'avv. T_____ A_____ e di avere saputo che era il legale della famiglia T_____ poiché aveva collaborato con lei negli anni precedenti per la creazione di un trust (verbale di interrogatorio 13 marzo 2014, pag. 9). Mal si comprendono quindi le accuse di accertamento arbitrario mosse a tal proposito da AP 1. Cosa il Pretore abbia inteso per "messo il fiato sul collo ai T_____" è facilmente deducibile dalla lettura dell'intera frase poiché l'espressione è stata preceduta da "che se l'avv. M_____ avesse fatto delle verifiche" e seguita dal riferimento a quanto lo stesso avv. L_____ M_____ aveva scritto all'avv. M_____ P_____ per presentargli N_____ T_____ (cfr. e-mail del 26 giugno 2008, doc. F), ossia che pur essendo una persona dotata e da consigliare come partner in sviluppi immobiliari congiunti, per gli investimenti passivi andava "tenuto a briglia stretta". È indiscutibile quindi che il senso dell'enunciato è quello che egli avrebbe dovuto effettuare dei controlli e delle verifiche sull'uso del denaro. D'altronde era stato lo stesso avv. L_____ M_____, nel medesimo scritto, a sostenere che questi andava "ben monitorato in ambito finanziario". Tra l'altro simili accertamenti nemmeno richiedevano particolari approfondimenti, visto

che, come ben rilevato dal Pretore, una semplice presa di contatto con richieste di delucidazioni avvenuta il 26 novembre 2008 è stata sufficiente per costringere i T_____ a mettere le carte in tavola (doc. GG). Bastando alla luce dei fatti citati nella sentenza un grado di meticolosità minimo per prendere coscienza della distrazione del denaro e non avendo AP 1 effettuato alcun tipo di verifica (nemmeno una telefonata all'avvocato portoghese, cfr. verbale di interrogatorio di L_____ M_____ 13 marzo 2014 pag. 9 seg.), gli addebiti mossi con la sentenza alla convenuta sono sufficientemente precisi e chiari. Ciò detto, anche se si fosse dovuta riconoscere la genericità della motivazione contenuta nel querelato giudizio, la motivazione dell'appello necessita comunque di essere circostanziata e precisa (art. 311 cpv. 1 CPC), con la conseguenza che AP 1 avrebbe dovuto almeno illustrare perché non vi sarebbe alcun nesso di causalità tra le omissioni di cui è stata ritenuta colpevole e il danno subito dalla convenuta. Da ultimo, nemmeno può trovare spazio la tesi secondo la quale, visto il crollo del mercato immobiliare portoghese avvenuto negli anni seguenti al 2008, in particolare dal 2011, l'investimento sarebbe andato perso in ogni caso. Come ben scritto dal Pretore, essa è del tutto irrilevante. In effetti, nella fattispecie non è importante stabilire come si sarebbe sviluppato l'affare perché a essere rivendicato è il risarcimento del denaro usato per scopi estranei al contratto di Joint Venture . A questo va aggiunto che la dimostrazione dell'evoluzione negativa del mercato immobiliare portoghese della regione dell'A_____ non comporta automaticamente la dimostrazione del fallimento del progetto immobiliare in questione a prescindere dalle malversazioni commesse dai T_____. Tanto più se si tiene conto che a detta della stessa appellante il calo si sarebbe evidenziato soprattutto a partire dal 2011, quindi tre anni dopo i fatti in discussione. Ne consegue che a giusto titolo il Pretore ha reputato adempito il requisito del nesso causale naturale e adeguato, così che l'appello, nei limiti della sua ricevibilità, deve essere respinto anche su questa tematica.

E. 13

Con la contestazione finale l'appellante attacca la decisione del Pretore di condannarla alla rifusione degli Euro 26'000.- oltre interessi bonificati da A_____ a favore di AP 1 a titolo di pagamento della fattura di quest'ultima del 22 settembre 2008 (doc. 20). Su questa pretesa, il primo giudice, dopo aver precisato che la giurisprudenza non esclude a priori che, in caso di violazione contrattuale inserita in un contesto di responsabilità contrattuale (ex art. 97 CO), il mandatario possa fare valere delle pretese a titolo di onorario, siccome al mandante compete un diritto alla riduzione e non (a priori) all'esclusione dell'onorario, ha stabilito che nel caso concreto era chiaro che l'importo in questione concerneva prestazioni svolte da AP 1 in base al contratto generale di mandato del 25 agosto 2008 di cui al doc. 4 e che nulla ostava al pagamento diretto da parte della convenuta così come previsto nel contratto (a pag. 7). Ciò detto, egli ha tuttavia appurato che non era l'attrice ad esserne debitrice, quanto piuttosto L_____ T_____, ritenuto che ella aveva sottoscritto il mandato in qualità di mandante e che la lit. a dello stesso stabiliva che proprio il mandante si assumeva "ogni obbligo relativo al tempestivo pagamento degli esborsi sostenuti o da sostenere, nonché degli onorari qui di seguito indicati.". 13.1. Per AP 1 una simile posizione non sarebbe corretta perché, nonostante il contratto di mandato sia stato sottoscritto da L_____ T_____, sul piano sostanziale esso era stato conferito congiuntamente da entrambe le parti al JVA (Te_____ Inc. e M_____ G_____), soci della società semplice che trovava in quest'ultimo sua espressione. Se da un lato il Pretore ha giustamente riportato che il mandato prevedeva che il mandatario

era autorizzato a prelevare l'onorario addebitandolo direttamente dal conto di una delle società amministrate, dall'altro va puntualizzato che il conto che viene addebitato non è certo quello del mandante - come sembrerebbe intendere il Pretore - bensì quello della società oggetto del mandato e di cui l'amministratore fiduciario ha il potere di disporre. Essendo per il saldo della nota d'onorario stato correttamente addebitato il conto di A_____ la pretesa di rimborso dell'attrice sarebbe ingiustificata. Al limite essa vanterebbe semmai un credito verso A_____, che ha finanziato. 13.2. Il contratto di Joint Venture nella forma che qui concerne si compone di un contratto di base, con cui sono regolati i futuri rapporti tra i partner, di una (o più) società comune, da essi controllata, di un patto parasociale con cui sono organizzate le relazioni tra i soci (quali l'esercizio di voto e le restrizioni alla cessione dei diritti), nonché gli accordi satelliti, che servono all'esecuzione dell'operazione, sotto forma di contratti individuali tra la società comune e i soci. Il contratto di base crea una società semplice tra i contraenti (STF 4C.22/2006 del 5 maggio 2006 consid. 5). Nella fattispecie, a prescindere da chi ha firmato il contratto del 25 agosto 2008, è evidente che a valere quale mandante per il mandato di costituzione delle società A_____ e B_____, nonché di domiciliazione, segretariato, contabilità e amministrazione delle stesse fossero entrambe le parti al JVA, socie della società semplice che ne è sorta, non solo M_____. Contrariamente all'opinione dell'appellata, l'esistenza di un contratto scritto non comporta l'applicazione a suo favore dell'art. 16 CO, che vuole che in caso di scelta della forma scritta, in caso di difetto della stessa essi si presumono non obbligati, poiché tale presunzione è sconfessata dall'esistenza a monte di un accordo tra i due partner al JVA e AP 1 secondo gli estremi indicati nel documento. Quest'ultimo non rappresenta dunque che una formalizzazione nero su bianco delle pattuizioni che ha visto coinvolte tutte e tre le persone giuridiche, per cui esse sono da considerare vincolate secondo gli estremi ivi indicati a prescindere da chi lo ha firmato. Ne è la conferma il fatto che la quantificazione in annuali Euro 5'000.- delle prestazioni quale presidente dell'avv. L_____ M_____ era stata pattuita direttamente tra lui e l'avv. M_____ P_____ un mese prima (cfr. doc. M e N); per questo motivo nella versione firmata del contratto (doc. FFF) vi è l'aggiunta "da fatturare come compenso avv. M_____ e inviare per pagamento a T_____". La fattura, non contestata nel suo contenuto, è stata quindi rettamente addebitata ad A_____, non essendone L_____ T_____, quale persona fisica, debitrice. Pertanto non si giustifica assecondare la richiesta di indennizzo del relativo importo formulata dall'attrice. Su questo punto l'appello può dunque trovare accoglimento e l'importo riconosciuto a AP 1 dovrà essere decurtato di Euro 26'000.-. Conclusioni

E. 14

In conclusione, l'appello deve essere accolto limitatamente alla reiezione della pretesa di Euro 26'000.- connessa con il pagamento della corrispondente fattura di AP 1 da parte di A_____ e la sentenza conseguentemente riformata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) praticamente integrale dell'appellante, ritenuto che le stesse sono state calcolate sulla base del valore litigioso di Euro 684'000.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali d'appello, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 30'000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell'art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, ammontano a fr. 15'000.-. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide: 1. L'appello 9 febbraio 2021 di AP 1 è parzialmente accolto. § Di conseguenza la decisione 31 dicembre

2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza: 1.1. AP 1 è condannata a pagare a AO 1 Euro 658'000.- oltre interessi al 5% dall'11 settembre 2008. 1.2. La pretesa di AO 1 di condanna di AP 1 al pagamento a suo favore di Euro 26'000.- oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2008 è respinta. 2. invariato 3. invariato 4. invariato 5. invariato 2. Le spese processuali di fr. 30'000.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 15'000.- per ripetibili. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici (pagina seguente) Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.